



TRIBUNALE DI BELLUNO

Sezione Fallimentare

Il Giudice delegato,

considerato che dal giorno 1.1.2023, il dott. Paolo Velo non svolge più funzioni di Giudice delegato;

considerato che con provvedimento 5.1.2023 prot. n. 84/2023 il Presidente del Tribunale ha disposto la sostituzione del dott. Paolo Velo nelle procedure concorsuali con la dott.ssa Gersa Gerbi;

considerato, quindi, che tutto il ruolo delle procedure concorsuali cumula in capo allo stesso giudice, titolare altresì delle procedure di espropriazione immobiliare;

ritenuto che, alla luce della nuova organizzazione e della peculiarità delle materie trattate dal nuovo giudice titolare, sia necessaria una riorganizzazione della gestione delle procedure concorsuali con gli ausiliari;

ritenuto, in particolare, di dover dare disposizioni uniformi relative alle autorizzazioni e ai mandati di pagamento, tali da accogliere le istanze degli ausiliari nelle loro relazioni quotidiane con gli istituti di credito ma anche da garantire una maggiore celerità ed efficienza del Giudice delegato nell'evasione delle richieste di mandato al pagamento, il tutto a tutela soprattutto del principio fondamentale di ragionevole durata del processo e di efficienza organizzativa dell'apparato giudiziario;

dispone

- 1) pur essendo autorizzazione al pagamento e mandato di pagamento due atti separati del Giudice delegato, i medesimi atti possono essere cumulati nello stesso provvedimento, il quale, peraltro, non è subordinato dalla legge a vincoli di forma;
- 2) è, dunque, facoltà del Giudice delegato provvedere con un unico atto, anche nella forma del timbro, sulla congiunta richiesta degli ausiliari di autorizzazione e mandato al pagamento;

Istanza degli ausiliari

3) gli ausiliari, a tal fine, presenteranno al Giudice delegato *unica richiesta* da depositarsi a P.C.T. come atto principale, non come allegato, recante (1) la completa richiesta di autorizzazione al pagamento e (2) le specifiche coordinate relative al mandato di pagamento;

4) a tal proposito, ferme tutte le altre previsioni di legge relative all'autorizzazione dei pagamenti nelle procedure concorsuali, va evidenziato che, quanto ai crediti prededucibili, ne può essere autorizzato e disposto il pagamento fuori dal riparto, solo laddove sussistano i requisiti di cui all'art. 111 *bis*, co. 3, l.f. e 222, co. 3, c.c.i.i. e, nella specie, oltre ai requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, è necessario che *“l'attivo sia presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti”*;

5) quindi, nell'atto di richiesta di autorizzazione e di mandato al pagamento di cui al punto 2) gli ausiliari, che chiedono l'autorizzazione al pagamento di un credito prededucibile fuori dal riparto, devono indicare anche la sussistenza di tali requisiti, ivi incluso la ragionevole capacità dell'attivo presente a soddisfare tutti i titolari di crediti prededucibili;

6) resta salvo quanto previsto dalla circolare n. 2945/2020, a firma del Presidente di questo Tribunale, rispetto agli ordinari costi di gestione delle procedure concorsuali;

7) quanto alla richiesta di autorizzazione al prelievo delle somme per l'esecuzione del piano di riparto depositato e reso esecutivo a mente dell'art. 110 l.f. (e 117 l.f.) e 220, co. 4, c.c.i.i., gli ausiliari devono indicare nell'atto di cui al punto 2) che i pagamenti verranno effettuati in conformità a quanto previsto nel piano di riparto depositato, recandone gli estremi di deposito e di esecutività;

Provvedimento del Giudice

8) a fronte di richieste di autorizzazione e di mandato di pagamento **complete**, il Giudice delegato apporrà un timbro, firmato digitalmente, recante la dicitura *“Visto, autorizza e manda alla Banca per il pagamento conforme”*, il quale rappresenta a tutti gli effetti di legge il provvedimento, nativo digitale, del Giudice che autorizza e ordina il pagamento alla depositaria nei termini indicati dal curatore;

9) con riferimento alle procedure concorsuali disciplinate dal nuovo Codice della Crisi d'Impresa, in applicazione dell'art. 131, co. 4, c.c.i.i., il timbro firmato digitalmente di cui al punto 8) sarà sottoscritto, sempre con firma digitale, anche dal Cancelliere, ma non essendo stata data ancora intera attuazione tecnica alla norma

che prevede la trasmissione informatica diretta del mandato al depositario, fino a nuova disposizione, sarà cura degli ausiliari accordarsi con i depositari sulla trasmissione informatica o analogica di tale provvedimento agli istituti di credito.

Belluno, 20 gennaio 2023

Il G.D.
dott.ssa Gersa Gerbi

Depositato nella cancelleria del Tribunale
di Belluno il 20 GEN. 2022

IL FUNZIONARIO
dott.ssa Roberta ROFFARE